



Regolamento per il servizio delle fognature

[Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 396 del 6/10/1977]

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Obbligo di immissione in fogna

Tutti gli scoli delle acque meteoriche, bagni, lavatoi, orinatoi e latrine, ed in genere tutte le acque di rifiuto e le materie fecali provenienti da edifici che si trovino ad una distanza di 100 metri o inferiore dai collettori, appena questi siano attivati, devono essere condotti con tubazione al canale stesso, secondo le prescrizioni del presente regolamento, con divieto di usare pozzi neri e bacini di chiarificazione e di effettuare qualsiasi immissione in altri canali pubblici o privati, e salve le disposizioni speciali in seguito stabilite. In casi particolari potrà essere imposto l'allacciamento anche se la distanza è maggiore (ad es. quando più costruzioni possono consorzarsi per l'esecuzione di fognatura privata di allaccio).

Qualora la condotta di allacciamento, posata su suolo pubblico, abbia le caratteristiche di collettore secondario, l'autorizzazione sarà subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune nella quale saranno previste le norme tecniche di esecuzione ed il rimborso, in caso di futuri allacciamenti, di una quota parte della spesa sostenuta, in relazione alla volumetria degli stabili da allacciare.

Art. 2 - Immissioni speciali

Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella fognatura esistente, potrà l'Autorità comunale permettere che le acque lorde e le materie fecali vengano provvisoriamente immesse in altri canali pubblici o privati, previa efficace depurazione con quegli speciali sistemi che, a giudizio dell'Autorità comunale stessa, saranno ritenuti atti allo scopo. Gli impianti di depurazione dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento, e saranno soggetti a speciale sorveglianza da parte dell'Autorità comunale, la quale potrà liberamente far eseguire verifiche prelevando anche i campioni delle acque, e revocare senz'altro il permesso, ove trovasse non osservate od inefficaci le cautele intese ad evitare qualsiasi nocimento alla pubblica igiene.

Per gli scarichi che non hanno recapito in fognatura, suolo e sottosuolo, sono fatte salve autorizzazioni, opposizioni e prescrizioni degli organi competenti.

Art. 3 - Pozzi neri provvisori con sistema depurativo

Ferme restando le disposizioni dei regolamenti di igiene ed edilizio relative ai pozzi neri delle costruzioni che non possono fruire dei canali di fognatura, potrà l'Autorità comunale permettere che a servizio di case nuove sorgenti lungo vie o spazi pubblici, in cui sia di prossima esecuzione la costruzione della fognatura, vengano eseguiti e usati provvisoriamente pozzi neri, purché però siano costruiti in buona muratura ed intonacati in cemento, od altrimenti costruiti in modo tale da essere assolutamente impermeabili. In tale caso le acque predette devono essere sottoposte a trattamento depurativo a mezzo di vasche settiche di adeguata capacità che consentano la permanenza del liquame per almeno 24 ore.

Art. 4 - Scarichi provvisori

Gli scarichi permessi di cui agli artt. 2-3 si intendono sempre fatti a titolo provvisorio e revocabili a giudizio dell'Autorità comunale. Essi poi cadranno di pieno diritto non appena verranno a cessare le condizioni in base alle quali furono determinati i permessi e col rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico.

La predetta normativa che ha carattere provvisorio, resterà in vigore fino a quando non sarà diversamente disposto in base all'art. 2 della legge n. 319 del 10.5.1976.

Art 5 - Avviso per l'allacciamento alla fognatura

A misura che entreranno in esercizio i nuovi canali di fognatura il Sindaco darà avviso mediante pubblici manifesti, o con altri mezzi idonei, ai proprietari degli stabili che dovranno essere allacciati a tenore dell'art. 1.

Art. 6 - Termine per l'allacciamento alla fognatura

I proprietari degli stabili dovranno entro il termine di dodici mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 provvedere, a loro cura e spesa, all'espurgo completo ed alla disinfezione e soppressione dei pozzi neri, mediante il loro riempimento con materiale inerte, all'abolizione degli eventuali bacini di chiarificazione (fosse biologiche o simili), alla trasformazione delle latrine in altre con acqua corrente derivante dall'impianto dell'acquedotto municipale, all'allacciamento con la fognatura stradale della canalizzazione interna ed alla sistemazione di questa ai sensi del presente regolamento. Entro lo stesso periodo di tempo dovranno pure essere regolarizzate le canalizzazioni interne esistenti. Il Sindaco potrà, però, imporre un termine più breve quando per il cattivo stato dei pozzi neri, o per altre ragioni di igiene, lo giudicasse necessario.

Art. 7 – Esecuzione d'ufficio

Quando siano trascorsi i termini fissati per l'allacciamento alla nuova fognatura o per la regolarizzazione di quella esistente, il Sindaco, previa diffida e con ordinanza, provvederà d'ufficio, a spese dei proprietari inadempienti, alla compilazione del progetto della canalizzazione dello stabile e alla esecuzione dei lavori, (eventualmente anche relativi alle canalizzazioni interne degli edifici) sempre a spese dei proprietari inadempienti. Il recupero delle spese da parte del Comune avverrà con la procedura di cui alla legge 14.4.1910, n. 639.

Art. 8 - Opere di allacciamento in sede stradale

Nessuno, all'infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.

Le opere in sede stradale per allacciare ai collettori comunali gli scarichi di uno stabile o di modifica di quelli esistenti della vecchia fognatura per l'allacciamento a quella di nuova costruzione, verranno sempre eseguite direttamente dal Comune, previa formale domanda scritta da parte del proprietario dello stabile stesso e versamento anticipato delle quote che saranno calcolate di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

A propria discrezione l'Amministrazione comunale potrà rilasciare al privato che ne faccia richiesta il nulla osta per l'esecuzione diretta dell'allacciamento in sede stradale sotto la stretta

sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il rilascio del nulla osta è vincolato al deposito di una cauzione nella misura che verrà stabilita dall'Amministrazione a garanzia della regolare esecuzione delle opere di fognatura e di ripristino della pavimentazione stradale. L'Amministrazione può eseguire liberamente i prelievi delle somme occorse per esecuzione di opere nei casi di irregolarità dell'allacciamento del privato o per il ripristino del suolo stradale. Le spese di cui sopra saranno aumentate del 20% a titolo di rimborso di spese generali.

Il deposito verrà restituito al privato dopo il collaudo dell'allacciamento da parte dell'Ufficio Tecnico. Nei casi in cui alla condotta di fognatura comunale avvenga in modi e tempi non contemplati nel presente regolamento, le modalità di allacciamento saranno previste da appositi atti deliberativi e convenzioni.

Art. 9 - Spese per le opere di allacciamento

Le spese per le opere di allacciamento eseguite direttamente dal Comune sono a carico della proprietà dell'immobile che dovrà provvedere al versamento del relativo importo in base al loro costo risultante dal computo metrico estimativo predisposto dall'Ufficio Tecnico, maggiorato del 20% per spese generali.

Ai proprietari di abitazioni con caratteristiche uni o bi-familiari con basso reddito accertato, ivi compreso quello degli affitti percepiti e documentati, potrà essere concessa una dilazione di pagamento consistente nel versamento del 50,% all'atto dell' allacciamento e successive 2 rate del 25% caduna cadenti al 6° e al 12 0 mese dall'allacciamento stesso.

Art. 10 - Riparazione dei condotti di allacciamento

Le riparazioni a tutte le tubazioni esistenti in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese, dietro domanda scritta da parte del proprietario dello stabile da esse allacciato. Nel caso di riparazioni d'urgenza la domanda potrà essere presentata direttamente dall'Ufficio Tecnico Comunale. Ove però in tali tubazioni si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuranza o trasgressioni ai regolamenti da parte degli utenti, tutte le opere occorrenti per le riparazioni saranno a carico del proprietario dello stabile.

Art. 11 - Liquidazioni e pagamenti delle riparazioni a carico degli utenti

La liquidazione delle spese delle riparazioni, nel caso in cui siano dovute dal proprietario a termine dell'articolo precedente viene fatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, che avrà cura di notificarle al proprietario.

L'interessato potrà, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notifica della liquidazione, far pervenire per iscritto al protocollo del Comune le sue osservazioni od eccezioni in proposito.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva e dovrà farsene il pagamento al Comune.

Il proprietario dello stabile, prima che le opere siano iniziate, dovrà versare al Comune quella somma che da questo gli verrà richiesta a titolo di anticipo della spesa che presumibilmente potrà risultare a di lui carico, salva la liquidazione finale come sopra.

Art. 12 Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni in sede stradale che servono all'allacciamento della canalizzazione degli stabili, restano di esclusiva proprietà del Comune.

Art. 13 - Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti

Per le immissioni nella fogna stradale dovranno essere utilizzati, là dove esistono, gli imbrocchi predisposti durante la costruzione della fognatura.

La tubazione privata non dovrà eccedere i diametri degli imbrocchi medesimi. A richiesta, l'Ufficio Tecnico Comunale fornirà tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di fognatura dello stabile possa essere coordinato alle condizioni della fognatura esistente.

Le tubazioni private di scarico di ogni singolo stabile dovranno essere condotte direttamente e ciascuna separatamente al canale di fognatura; non potranno, in sede stradale, essere costruite longitudinalmente al fronte dello stabile, salvo casi speciali da determinarsi dall'Autorità comunale.

Gli scarichi domestici privati dovranno essere costruiti con tubi prefabbricati in gres od in cemento armato. Le tubazioni in gres dovranno avere caratteristiche geometriche, fisiche, chimiche e meccaniche indicate dalle norme UNICERAB 01 del 1°7.1966. Le tubazioni in cemento amianto dovranno avere le caratteristiche geometriche, fisiche, chimiche e meccaniche indicate dalle norme UNI 5341 - 1963 (0 - 8). Le tubazioni in cemento amianto dovranno essere del tipo P (Pesante) secondo le predette norme. Gli scarichi industriali dovranno essere costruiti con tubazioni in gres ceramico rispondenti alle prescrizioni UNICERAB 01 del 1°7.1966.

Nel pozzetto ispezionabile situato in cantina a comunque nella proprietà privata dovranno essere contenute le bocche di ispezione e il sifone.

Il diametro dell'allacciamento non potrà in nessun caso superare quello della tubazione stradale.

I pezzi speciali dovranno essere posti in quest'ordine:

- ispezione privata
- sifone provvisorio di by-pass
- ispezione comunale.

Gli scarichi domestici di case a più di due piani dovranno essere associati ai tubi paralleli di aerazione.

Art. 14 - Anticipazione delle opere di allacciamento

Nel caso di soppressione di un condotto esistente in sede stradale e già funzionante come fognatura o della sua trasformazione in canale di fognatura o nel caso ancora di sistemazione di una strada, il Comune potrà provvedere all'esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, riordino od il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni regolamentari.

A richiesta dell'Ufficio Tecnico, i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative agli scarichi esistenti nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi in relazione alla futura canalizzazione

interna dei loro stabili. Solo tali scarichi, così predisposti, i proprietari potranno utilizzare nel definitivo assetto della fognatura negli stabili stessi.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno al Comune la facoltà di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi ponendo a carico dei proprietari, ogni spesa che il Comune incontrerà a causa della mancanza di dette indicazioni.

Art. 15 - Immissioni durante la costruzione dei fabbricati

Al fine di evitare l'inquinamento del suolo sul quale si vogliono innalzare fabbricati, l'Autorità comunale permetterà l'uso di una o più immissione nella fognatura stradale, ove esista, a scarico provvisorio delle latrine per gli operai addetti alla costruzione.

I condotti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato e verranno eseguiti dal Comune per i tratti in sede stradale. Il proprietario dovrà allacciare le latrine di servizio prima di uscire con la costruzione dal piano terra. Per la scelta degli scarichi il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile all'Ufficio Tecnico Comunale le necessarie indicazioni, in difetto di ciò l'Ufficio Tecnico provvederà di sua iniziativa ed il proprietario sarà obbligato ad uniformarvisi.

Art. 16 - Modificazioni agli allacciamenti

Qualora il proprietario dello stabile, con il consenso della Amministrazione comunale, dovesse introdurre modificazioni agli scarichi di cui sopra, le relative opere saranno eseguite a spese del proprietario stesso.

Alla loro esecuzione e liquidazione si provvederà nei modi prescritti dall'art. 11.

Art. 17 - Doccioni di facciata

I doccioni dei fronti delle case verso strada devono di regola essere allacciati direttamente alla fogna stradale, mediante tubazioni di cemento di diametro interno non inferiore a cm. 15 e senza sifone.

Il sifone però è prescritto quando al di sopra delle grondaie vi siano abitazioni o terrazze accessibili. I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente a garantire lo smaltimento, con diametro interno non maggiore di cm.12 ed in numero non inferiore ad uno per ogni 60 metri quadrati di tetto misurato in proiezione orizzontale. E' vietato introdurre in questi doccioni alcun altro scarico

Art. 18 - Incassatura

Fermo quanto è in proposito disposto dal regolamento edilizio vigente, i condotti di cui al precedente articolo non devono sporgere dalla linea di confine con la proprietà comunale per la parte compresa tra il piano marciapiede o piano viabile e la quota di mt. 2,50 misurata rispetto ai piani predetti e quindi, occorrendo, dovranno essere incassati nel muro.

Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere di allacciamento alla fogna stradale. Ove il proprietario non adempia a tale obbligo in tempo utile l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'Amministrazione comunale, sempre però a tutto carico del proprietario stesso, che

dovrà rimborsare le spese incontrate dal Comune in base alla liquidazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, secondo le norme dell'art.11.

Art. 19 - Spese di allacciamento dei doccioni

Le spese di allacciamento di cui agli artt. 17 e 18 saranno sempre a carico del proprietario dello stabile anche quando i doccioni fossero preesistenti alla fognatura, servissero esclusivamente allo scarico delle acque pluviali e si trovassero precedentemente allacciati a tombino stradale o ad altro condotto pubblico sotterraneo.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 20 - Scarichi civili ed industriali

Ai fini della concessione della autorizzazione, gli scarichi dei singoli immobili nella rete fognaria si distinguono in civili e industriali.

Sono civili le utenze che scaricano esclusivamente acque reflue dai servizi domestici di igiene, lavanderia, cucina, ecc. non frammisti ad alcun tipo di liquame proveniente da lavorazioni industriali, artigianali, zooagricole ed aventi di massima i seguenti requisiti:

- 1) B.O.D. - valore medio pari a 240 gr/m³
- 2) Solidi sospesi - valore medio 220 gr/m³

Sono industriali le acque provenienti da qualsiasi processo di lavorazione, tanto industriale che artigianale che zooagricolo

CAPO III

SCARICHI CIVILI

Art. 21 - Domande di allacciamento di edifici civili

Il proprietario dello stabile da allacciare dovrà presentare domanda in bollo al Sindaco, nei termini precedentemente detti, corredata dai seguenti elaborati tecnici in triplice copia:

- 1) planimetria generale del fabbricato estesa alla zona circostante in scala 1:1500;
- 2) pianta generale della proprietà, in scala di almeno 1: 500;
- 3) pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato, con la indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti di ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale, nonchè quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 4) sezioni sufficienti a dimostrare il numero e lo sviluppo dei singoli piani dell'edificio.

Si uniranno anche i computi - con i relativi fattori ricavabili dal disegno - necessari a fornire le indicazioni seguenti:

- area complessiva della proprietà;
- area coperta e sistemata a cortile,
- numero e superficie di vari piani, compreso il terreno, e il sottotetto se abitabile, e numero degli alloggi e dei relativi vani per piano oppure numero degli uffici o negozi, magazzini, autorimesse, laboratori con l'indicazione dei relativi vani per piano;
- volumi delle costruzioni.

Art. 22 - Prescrizioni tecniche

Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare provvedimenti tali che possano ovviare agli inconvenienti di eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti.

Le condutture dovranno essere costituite da tubi levigati internamente ed impermeabili, in ghisa o in gres o in cemento amianto tipo P. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria e in tubi di cemento. Sono pure vietati i tappi nelle parti di condotta che possono essere eventualmente soggette a pressione.

I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette con giunti e chiusure a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni alle quali potessero essere soggetti per effetto del funzionamento della fognatura.

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento, ed in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro facilmente ispezionabile. I tubi pluviali non si potranno far servire da esalatori della scrittura privata.

Art. 23 - Scarichi sotterranei

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta però del proprietario dello stabile, potrà il Comune concedere l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale, purché vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed ai terzi per rigurgiti od altrimenti.

Art.24 - Visita tecnica

Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione intera dovrà essere ultimata e constatata regolare dall'Ufficio Tecnico Comunale prima della occupazione; per le canalizzazioni di fabbricati

già esistenti si dovrà fare speciale domanda scritta al Sindaco entro quindici giorni dalla ultimazione delle opere relative, per ottenere la visita di verifica. Alla visita dovrà presenziare il proprietario, od il suo tecnico, con il personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi in tutto quanto occorre per la verifica a richiesta del funzionario municipale incaricato. La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonché alla presunzione di buon funzionamento; ma da ciò non deriva comunque al Comune alcuna responsabilità.

In ogni caso mancando la domanda di cui al 10 comma, si procederà a visita d'ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire.

Art. 25 - Visite d'ufficio

Il Sindaco potrà a mezzo dei suoi incaricati muniti di speciale autorizzazione scritta, procedere d'ufficio alla visita della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo, (da effettuarsi tale visita secondo le norme dell'articolo precedente) e ciò per constatarne lo stato di manutenzione ed il funzionamento.

Art. 26 - Cambiamenti di proprietario

I nuovi proprietari di stabili allacciati alla fognatura dovranno denunciare i trapassi di proprietà entro due mesi da quando si sono verificati. In caso di inosservanza verrà applicata l'ammenda di cui all'art. 106 del T.U.L.C.P. 3.3.1934, n. 383.

Art. 27 - Limite della concessione di scarico

La concessione allo scarico nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale viene richiesta e per quella consistente di esso che risulta dalla documentazione depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno di stabili contigui anche se della stessa proprietà, senza aver prima ottenuto il prescritto permesso dalla Autorità comunale

Art. 28 - Sospensione di immissione

Qualora nelle condutture si verificassero per qualsiasi causa inconvenienti tali da richiedere temporanee sospensioni di immissioni private od altri provvedimenti che possano limitare l'uso della fognatura da parte di privati, il Comune provvederà il più sollecitamente possibile alle riparazioni necessarie.

Art. 29 - Servitù di fognatura

I proprietari di stabili in condominio *non*, potranno opporsi al passaggio delle tubazioni che fossero necessarie per gli allacciamenti alla fognatura stradale.

Spetta sempre al Comune indicare la posizione più opportuna, nei casi di divergenza e di contrasto fra gli interessati.

CAPO IV

SCARICHI INDUSTRIALI

Art. 30 - Prescrizioni generali

E' vietata l'immissione di acque di scarico provenienti da attività industriali, artigianali, zooagricole, senza che le stesse siano state sottoposte a trattamenti depurativi riconosciuti idonei dall'Autorità Comunale.

Art. 31 - Limiti di accettabilità

E' vietato lo smaltimento delle acque di scarico di cui all'art.1 qualora la presenza degli agenti inquinanti nell'effluente non rispetti i limiti di accettabilità qualitativi e temporali fissati nelle tabelle allegate.

Per ottenere i valori. prescritti non è lecito diluire le acque di rifiuto con acqua di raffreddamento o altre acque bianche.

Art. 32 - Impianti di depurazione

Il trattamento depurativo deve essere assicurato mediante impianto preferibilmente automatizzato, munito di apparecchiature di controllo. Allo scopo di consentire un agevole prelevamento di campioni dovrà essere previsto apposito pozzetto di prelievo a valle dell'impianto di depurazione.

Le acque provenienti da processi di lavorazione dovranno avere apposite immissioni nella fognatura distinte da quelle che servono le acque pluviali, domestiche e cloacali e dovranno passare, prima di uscire,nella suddetta cameretta di ispezione.

Art. 33 - Divieto di scarico nel sottosuolo

E' vietato lo smaltimento nel sottosuolo delle acque di scarico di cui all'art. 30 senza l'autorizzazione prevista a termini di legge.

Art. 34 - Domanda di allacciamento

Chiunque intenda immettere le acque di scarico di cui allo articolo 30, in fognatura comunale o nel sottosuolo, deve ottenere l'autorizzazione dall'autorità Comunale, ai sensi dell'art. 9 della legge 319 del 10.5.1976.

A tale scopo l'interessato dovrà presentare l'apposita domanda in bollo, corredata da:

- a) Progetto esecutivo dell'impianto di depurazione e relazione tecnica dettagliata del suo funzionamento.
- b) Planimetria generale estesa alla zona circostante il fabbricato, in scala 1 :1500;
- c) Pianta in scala 1 :100 dalla quale si rilevi la ubicazione dei diversi reparti di lavorazione e:
 - 1) rete di fognature bianca, nera ed industriale;
 - 2) ubicazione di eventuali impianti di depurazione, di stoccaggio o altro;

- 3) indicazione esatta dei punti di scarico all'uscita dello stabilimento e del percorso delle acque fino all'immissione in acque superficiali;
- d) computi indicanti: area complessiva della proprietà, area coperta sistemata a cortile, numero e superficie dei singoli piani, numero alloggi e vani per piano, numero uffici e negozi, magazzini.
- e) Relazione indicante:
 - 1) lavorazione effettuata;
 - 2) caratteristiche degli effluenti scaricati; in particolare si richiede analisi COD - BOD - PH presenza metalli pesanti. Le analisi debbono essere eseguite dal Laboratorio Provinciale di Igiene e profilassi o da altro Istituto autorizzato, specificando dettagliatamente tutto ciò che viene scaricato, anche se innocuo;
 - 3) descrizione esatta del punto in cui le acque vengono scaricate;
 - 4) quantità giornaliera e annua in mc., di acqua utilizzata e scaricata, specificando se gli scarichi avvengono in modo continuo o saltuario; .
 - 5) funzionamento, in dettaglio, di eventuali sistemi di depurazione esistenti;
 - 6) provenienza e portata delle acque usate nel processo produttivo indicando nel contempo il tipo di approvvigionamento (acquedotto, pozzo, bealera, fiume);
 - 7) elenco delle ditte che eventualmente producono accessori o parti staccate per conto della ditta stessa;
 - 8) caratteristiche dei fanghi derivanti dai processi di depurazione e dai cicli di lavorazione, indicando il luogo ed il sistema di smaltimento.
- f) Dichiarazione riportante: l'eventuale impiego e deposito di sostanze tossiche specificando quali e se si è in possesso della relativa autorizzazione;
- g) Dichiarazione su carta da bollo del titolare dell'attività produttiva o un suo legale rappresentante della presenza (o assenza) di scarichi di lavorazione.

Art. 35 - Rilascio autorizzazione

Nel procedere al rilascio della autorizzazione, il Sindaco dovrà tenere presente le disposizioni emanate in merito dal Consorzio per la gestione e l'ampliamento della centrale di depurazione fra i Comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli.

Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato:

- a) per i nuovi insediamenti produttivi all'osservanza dei limiti finali di accettabilità stabiliti nella tabella A) allegata al presente regolamento;
- b) per gli insediamenti produttivi esistenti, all'osservanza, entro il 7.12.1977, ai limiti fissati nella tabella B) ed entro i successivi due anni ai limiti finali di accettabilità di cui alla allegata tabella A).

Per lo scarico in corsi d'acqua demaniali o privati (canali irrigui, di bonifica, ecc.) l'interessato dovrà ottenere altresì regolare concessione dai titolari.

Art. 36 - Prescrizioni particolari per le costruzioni industriali

I progetti di costruzione di stabili da adibirsi ad usi industriali debbono essere integrati con sistemi di smaltimento delle acque di scarico in base alle vigenti norme.

Art. 37 - Responsabilità del titolare

Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente regolamento deve curare la perfetta efficienza dell'impianto di depurazione.

Il Sindaco, in caso di accertato inquinamento, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 44 ordina al titolare dell'autorizzazione a provvedere entro un termine prestabilito ad eliminare l'inconveniente contestato. Ove il titolare non provveda nel termine assegnatogli, il Sindaco ordina la sospensione dell'autorizzazione allo scarico fino all'eliminazione totale dell'inquinamento.

Art. 38 - Scarichi vietati

E' assolutamente vietato immettere nella fognatura spazzature, cenere, corpi solidi nonché acque di rifiuto o liquidi in genere che in qualsiasi modo ne possono danneggiare i manufatti.

Rientrano nell'assoluto divieto di scarico in fognatura o corso idrico gli oli pesanti, i residui bituminosi, gli oli in genere, i solventi di qualsiasi provenienza (pulizia serbatoi, impianti di riscaldamento ed altri).

E' assolutamente vietato altresì scaricare in fognatura i fanghi provenienti da processi depurativi.

Nel caso in cui la composizione dei prodotti da scaricare non fosse compresa entro i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate al presente- regolamento, le modalità, i tempi e i luoghi di scarico verranno concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 39 - Scarichi di autorimesse e depositi carburanti

Le immissioni in canali di fognatura degli scarichi provenienti da autorimesse sono assimilate agli scarichi industriali e per essi pertanto valgono le disposizioni di cui al precedente articolo ed in particolare per le autorimesse quelle di cui al seguente comma.

Nelle autorimesse, nei locali deposito di carburante e simili, pavimenti dovranno essere costruiti con materiale incombustibile impermeabile alla benzina e dovranno presentare pendenze sistemate verso uno o più fossi di raccolta di capacità corrispondente a quella complessiva dei serbatoi delle macchine. Tali fosse saranno costruite secondo i tipi approvati dal Comune e muniti di dispositivo separatore di olio e di benzina atti ad impedire che detti, liquidi passino nei condotti della fognatura comunale e nei pozzi neri.

Art. 40 - Scarichi di ditte autospurgo pozzi

Fatte salve le norme contenute nella legislazione vigente, al fine di permettere la valutazione delle condizioni per il rilascio del nulla osta la ditta dovrà far pervenire al Comune la seguente documentazione:

- automezzi usati
- fabbricati civili usualmente serviti

- quantità giornaliera scaricata.

L'autorizzazione verrà rilasciata esclusivamente per i liquami provenienti dallo spurgo dei pozzi usati per civile abitazione.

Sono assolutamente vietati gli scarichi di cui all'art. 38 fatte salve le autorizzazioni di cui al presente articolo.

Art. 41 - Rimborso spese per danni ai collettori e all'impianto di depurazione

Per gli scarichi civili il proprietario dello stabile, e per gli scarichi industriali il titolare della autorizzazione, sono responsabili dei danni arrecati dagli scarichi e saranno tenuti allo immediato rimborso delle spese per il restauro dei canali di fognatura e dell'impianto di depurazione posto al termine della rete fognaria.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42 - Durata dell' autorizzazione

Le autorizzazioni sono concesse per periodi di tempo indeterminato, ma sempre sul presupposto della situazione di fatto accertata al momento della concessione.

Le autorizzazioni potranno essere revocate senza che i soggetti autorizzati abbiano a vantare alcun diritto nel caso in cui venisse a modificarsi la situazione di fatto accertata.

Tali autorizzazioni potranno essere sospese quando, per ragioni tecniche o per ragioni di manutenzione, occorra interrompere lo scarico.

Per motivi contingenti ed urgenti, determinati da ragioni di igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione con ordinanza, ai sensi dell'art. 153 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 4.2.1915, n. 148.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 43 – Deroghe

La Giunta Municipale potrà stabilire, per circostanze eccezionali, prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 44 - Sanzioni in caso di inadempienza

Salvo le sanzioni penali contemplate dalle vigenti disposizioni, le sanzioni amministrative, in caso di inosservanza del presente regolamento sono applicate dal Sindaco secondo gli artt. 106 e segg. del T.U. Legge Comunale e Provinciale, approvata con R.D. 3.3.1934, n. 383 e delle disposizioni di cui alla legge 3.5.1967, n. 317.

L'ammontare delle sanzioni è determinato tenendo conto della intensità e della durata dello scarico illegittimo, della gravità del danno arrecato, dell'eventuale inosservanza dei provvedimenti amministrativi precedentemente adottati, dalle autorità competenti.

Art. 45 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che la deliberazione di adozione diverrà esecutiva e dopo la sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.